

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2374/1999 della Commissione, del 9 novembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2375/1999 della Commissione, del 9 novembre 1999, relativo alla sospensione della pesca dello scampo da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca** ..... 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2376/1999 della Commissione, del 9 novembre 1999, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** ..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione, del 9 novembre 1999, che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi** ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 2378/1999 della Commissione, del 9 novembre 1999, che rettifica il regolamento (CE) n. 1282/1999 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998** ..... 12
- Regolamento (CE) n. 2379/1999 della Commissione, del 9 novembre 1999, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate ..... 13

#### Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CE) n. 2244/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo (GU L 273 del 23.10.1999) ..... 14
- Rettifica del regolamento (CE) n. 2282/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo (GU L 279 del 29.10.1999) ..... 14
- Rettifica del regolamento (CE) n. 2348/1999 della Commissione, del 3 novembre 1999, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (GU L 281 del 4.11.1999) ..... 14

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2374/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 novembre 1999**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 9 novembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

| Codice NC   | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario<br>all'importazione |
|---|-----------------------------------|--|
| 0702 00 00  | 052                               | 117,2                                  |
|   | 204                               | 108,7                                  |
|   | 999                               | 113,0                                  |
| 0707 00 05  | 052                               | 64,1                                   |
|   | 628                               | 134,8                                  |
|   | 999                               | 99,5                                   |
| 0709 90 70  | 052                               | 67,1                                   |
|   | 999                               | 67,1                                   |
| 0805 20 30, 0805 20 50,<br>0805 20 70, 0805 20 90 | 052                               | 48,2                                   |
|   | 464                               | 102,0                                  |
|   | 999                               | 75,1                                   |
|   | 052                               | 49,0                                   |
| 0805 30 10  | 388                               | 55,9                                   |
|   | 528                               | 63,8                                   |
|   | 600                               | 78,6                                   |
|   | 999                               | 61,8                                   |
|   | 052                               | 152,9                                  |
| 0806 10 10  | 400                               | 306,5                                  |
|   | 999                               | 229,7                                  |
|   | 060                               | 34,8                                   |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90                | 400                               | 77,3                                   |
|   | 404                               | 62,9                                   |
|   | 804                               | 23,6                                   |
|   | 999                               | 49,6                                   |
|   | 052                               | 87,4                                   |
|   | 064                               | 68,3                                   |
| 0808 20 50  | 400                               | 89,3                                   |
|   | 999                               | 81,7                                   |

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2375/1999 DELLA COMMISSIONE****del 9 novembre 1999****relativo alla sospensione della pesca dello scampo da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999 della Commissione <sup>(4)</sup>, stabilisce dei contingenti di scampo per il 1999;
- (2) ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
- (3) secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scampo nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca

hanno esaurito il contingente assegnato per il 1999; la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a decorrere dal 25 settembre 1999; è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di scampo nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato a tale Stato membro per il 1999.

La pesca dello scampo nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IV (zona CE) eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di tali navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 25 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2376/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 novembre 1999**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1835/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;
- (2) il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;
- (3) in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;
- (4) è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione

comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Consiglio e del Parlamento europeo <sup>(4)</sup>;

- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Frederik BOLKESTEIN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 224 del 25.8.1999, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

## ALLEGATO

| Designazione delle merci  | Classificazione codice NC | Motivazione  |
|---|---------------------------|--|
| (1)   | (2)                       | (3)  |
| <p>Preparazione alimentare congelata costituita da una piccola palla di carne, avvolta nella pasta, aperta alla base, con una parte di gamberetto che fuoriesce dalla parte opposta. La pasta ricopre una miscela cotta di carne di pollo, pezzi di cipolla, spezie e la parte restante del gamberetto.</p> <p>La composizione del prodotto è la seguente (% in peso):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— carne di pollo 48,2</li><li>— gambaretto 13,3</li><li>— cipolla 9,7</li><li>— pasta 28,8</li></ul> <p>Il prodotto è atto alla consumazione dopo essere stato fritto nell'olio o in una materia grassa.</p> | 1602 32 30                | <p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dal testo della nota complementare 2 del capitolo 16, della nota 1a) del capitolo 19, nonché dal testo dei codici NC 1602, 1602 32 e 1602 32 30.</p> <p>Il prodotto è da considerare una preparazione di carne ricoperta da un sottile strato di pasta ai sensi delle note esplicative del SH, codice 1602, paragrafo 2, punto 3).</p> |

**REGOLAMENTO (CE) N. 2377/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 novembre 1999**  
**che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96, gli asparagi figurano tra i prodotti per i quali devono essere adottate norme di qualità; il regolamento (CEE) n. 454/92 della Commissione, che fissa norme di qualità per gli asparagi <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 888/97 <sup>(4)</sup>, deve formare oggetto di numerose modifiche; per ragioni di chiarezza giuridica, occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 454/92 e riformulare detta normativa; a tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per gli asparagi dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU);
- (2) è opportuno procedere a una semplificazione del sistema di calibratura degli asparagi al fine di renderlo compatibile con l'evolversi delle condizioni di produzione e commercializzazione, e in particolare con le esigenze del mercato all'ingrosso e dei consumatori; tale semplificazione richiede una maggiore flessibilità della tabella di calibratura degli asparagi secondo il diametro e la riduzione a 3 mm del diametro minimo degli asparagi verdi e violetti/verdi; tali modifiche consentono la commercializzazione degli asparagi verdi fini e di quelli di tipo «triguero» alle stesse condizioni degli altri asparagi;
- (3) l'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo alla redditività della produzione;

(4) le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione; il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica o alla loro deperibilità; occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione; i prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La norma di commercializzazione applicabile agli asparagi di cui al codice NC 0709 20 00 figura nell'allegato.

Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
- per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 454/92 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 52 del 27.2.1992, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 126 del 17.5.1997, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## NORMA PER GLI ASPARAGI

## I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai turioni delle varietà (cultivar) dell'*Asparagus officinalis* L., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, ad esclusione degli asparagi destinati alla trasformazione industriale.

I turioni degli asparagi sono classificati in quattro gruppi secondo la loro colorazione:

1. asparagi bianchi,
2. asparagi violetti, con l'apice tra il rosato e il violetto/porpora ed una parte del turione bianca,
3. asparagi violetti/verdi, di cui una parte presenta una colorazione violetto e verde,
4. asparagi verdi, con l'apice e la maggior parte del turione che devono presentare colorazione verde.

La presente norma non si applica agli asparagi verdi o violetto/verdi aventi diametro inferiore a 3 mm e ad asparagi bianchi e violetti aventi un diametro inferiore a 8 mm, confezionati in mazzi uniformi o in imballaggi unitari.

## II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che gli asparagi devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. **Caratteristiche minime**

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i turioni devono essere:

- interi,
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- privi di danni provocati da un lavaggio inadeguato (i turioni possono essere lavati ma non lasciati a bagno nell'acqua),
- puliti, praticamente privi di sostanze esterne visibili,
- di aspetto e di colore freschi,
- praticamente privi di parassiti,
- praticamente privi di danni provocati da parassiti,
- praticamente privi di ammaccature,
- privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente «asciugati» dopo l'eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda,
- privi di odore e/o sapore estranei.

Il taglio deve essere il più possibile netto.

Inoltre, i turioni non devono essere vuoti, spaccati, pelati o spezzati. Sono tollerati lievi spacchi, sopraggiunti dopo la raccolta, purché non superino i limiti previsti nel capitolo IV, A «Tolleranza di qualità».

Gli asparagi devono essere in uno stato tale da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

## B. Classificazione

Gli asparagi sono classificati nelle tre categorie seguenti:

### i) Categoria «Extra»

I turioni classificati in questa categoria devono essere di qualità superiore, estremamente ben formati e praticamente diritti. Tenuto conto delle caratteristiche normali del gruppo al quale appartengono, il loro apice terminale deve essere molto serrato.

Sono ammesse solo alcune lievissime tracce di ruggine sul turione, purché possano essere eliminate con la normale pelatura da parte del consumatore.

Nel gruppo degli «asparagi bianchi», le punte e i turioni devono essere bianchi; è tollerata soltanto una lieve colorazione rosa sui turioni.

Gli asparagi verdi debbono essere completamente verdi.

Sui turioni degli asparagi di questa categoria non è autorizzato alcun inizio di lignificazione.

Il taglio alla base del turione deve essere il più perpendicolare possibile all'asse longitudinale. Tuttavia, per migliorare la presentazione quando gli asparagi sono confezionati in mazzi, quelli che si trovano all'esterno del mazzo possono essere leggermente tagliati in obliquo e l'altezza del taglio non deve superare 1 cm.

### ii) Categoria I

I turioni classificati in questa categoria devono essere di buona qualità e ben formati. Possono essere lievemente incurvati. Tenuto conto delle caratteristiche normali del gruppo al quale appartengono, il loro apice terminale deve essere serrato.

Sono ammesse lievi tracce di ruggine, purché possano essere eliminate con la normale pelatura da parte del consumatore.

Nel gruppo degli «asparagi bianchi» gli apici e i turioni possono presentare una leggera colorazione rosa.

Gli asparagi verdi debbono presentare una colorazione verde su almeno l'80 % della lunghezza.

Nel gruppo degli «asparagi bianchi» sono esclusi i turioni legnosi. Per gli altri gruppi i turioni possono presentare, nella parte inferiore, un'inizio di lignificazione, purché questa possa essere eliminata con la normale pelatura da parte del consumatore.

Il taglio alla base del turione deve essere il più perpendicolare possibile all'asse longitudinale.

### iii) Categoria II

Questa categoria comprende i turioni che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che soddisfano alle caratteristiche minime sopra definite.

Rispetto alla categoria I, i turioni possono avere forma meno regolare, possono essere più curvi e, tenuto conto delle caratteristiche normali del gruppo al quale appartengono, il loro apice terminale può essere leggermente aperto.

Sono ammesse tracce di ruggine, purché possano essere eliminate con la normale pelatura da parte del consumatore.

L'apice degli «asparagi bianchi» può presentare una colorazione, compresa quella verde.

L'apice degli asparagi violetti può presentare una colorazione leggermente verde.

Gli asparagi verdi devono presentare una colorazione verde su almeno il 60 % della lunghezza.

I turioni possono essere leggermente legnosi.

Il taglio alla base dei turioni può essere leggermente obliquo rispetto all'asse longitudinale.

## III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRATURA

Il calibro è determinato secondo la lunghezza e il diametro del turione.

### A. Calibratura secondo la lunghezza

La lunghezza dei turioni deve essere:

- superiore a 17 cm per gli asparagi lunghi,
- compresa tra 12 e 17 cm per gli asparagi corti,
- superiore a 12 cm per gli asparagi della categoria II, disposti nell'imballaggio a strati ma non in mazzi,
- inferiore a 12 cm per le punte di asparagi.

I turioni degli asparagi bianchi e violetti possono avere una lunghezza massima di 22 cm, quelli degli asparagi violetti/verdi di 27 cm.

La differenza massima di lunghezza tra i turioni presentati in mazzi saldamente legati non deve superare 5 cm.

**B. Calibratura secondo il diametro**

Il diametro dei turioni è quello della sezione presa a metà della lunghezza.

Il diametro minimo e il calibro sono fissati nel modo seguente:

Asparagi bianchi e violetti:

| Categoria | Diametro minimo | Calibro  |
|-----------|-----------------|--|
| Extra     | 12 mm           | Differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno di uno stesso imballaggio o mazzo  |
| I         | 10 mm           | Differenza massima di 10 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno di uno stesso imballaggio o mazzo |
| II        | 8 mm            | Non è prescritta alcuna omogeneità   |

Asparagi violetti/verdi e verdi

| Categoria | Diametro minimo | Calibro   |
|-----------|-----------------|---|
| Extra e I | 3 mm            | Differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all'interno di uno stesso imballaggio o mazzo |
| II        | 3 mm            | Non è prescritta alcuna omogeneità  |

**IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE**

Per gli asparagi non rispondenti ai requisiti della categoria indicata su ciascun imballaggio sono ammesse le seguenti tolleranze di qualità e di calibro.

**A. Tolleranze di qualità**i) *Categoria «Extra»*

Il 5 % in numero o in peso di turioni non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria, o che presentano lievi spacchi non cicatrizzati sopraggiunti dopo la raccolta.

ii) *Categoria I*

Il 10 % in numero o in peso di turioni non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria, o che presentano lievi spacchi non cicatrizzati sopraggiunti dopo la raccolta.

iii) *Categoria II*

Il 10 % in numero o in peso di turioni non rispondenti alle caratteristiche della categoria, né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia gli asparagi affetti da marciume o che presentano qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. Sono ammessi, inoltre, entro un limite massimo del 10 % in numero o in peso, turioni cavi o che presentano lievissimi spacchi dovuti al lavaggio.

In nessun caso i turioni cavi possono eccedere oltre il 15 % in numero o in peso.

**B. Tolleranza di calibro**

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di turioni non conformi al calibro indicato e che si scostano dai limiti fissati, con uno scarto massimo di 1 cm per la lunghezza e di 2 mm per il diametro.

**V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE****A. Omogeneità**

Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente asparagi della stessa origine, qualità, gruppo di colorazione e calibro (quando sia imposta una calibratura).

Tuttavia, per quanto riguarda la colorazione, possono essere ammessi turioni di un gruppo di colorazione diverso entro i seguenti limiti:

- «asparagi bianchi»: 10 % in numero o in peso di «asparagi violetti» nella categoria «Extra» e «I» e 15 % nella categoria «II»;
- «asparagi violetti», «verdi» e «violetto/verdi»: 10 % in numero o in peso di asparagi di colorazione diversa.

Per la categoria «II», gli «asparagi bianchi» possono essere mescolati agli «asparagi violetti», sotto riserva di un'appropriate indicazione esterna.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio o del mazzo deve essere rappresentativa dell'insieme.

#### B. Presentazione

Gli asparagi possono essere presentati:

i) *in mazzi (saldamente legati)*

I turioni che si trovano all'esterno di ciascun mazzo devono corrispondere, per aspetto e diametro, alla media di quelli che lo costituiscono.

Per la categoria «Extra», i turioni presentati in mazzi devono essere della stessa lunghezza.

I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio; ogni mazzo può essere protetto da carta.

In uno stesso imballaggio, i mazzi devono essere dello stesso peso e della stessa lunghezza.

ii) *in imballaggi unitari o disposti nell'imballaggio a strati ma non in mazzi*

#### C. Condizionamento

Gli asparagi devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di qualità tale da non poter provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

### VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

#### A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, qualora si utilizzi un codice (simbolo di identificazione), la dicitura «imballatore e/o speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve figurare in prossimità di tale codice (simbolo di identificazione).

#### B. Natura del prodotto

«Asparagi», seguito dall'indicazione «bianchi», «verdi», «violetti» o «violetti/verdi» se il contenuto non è visibile dall'esterno, ed eventualmente la dicitura «corti» o «punte» o «mescolanza di bianchi o violetti».

#### C. Origine del prodotto

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

#### D. Caratteristiche commerciali

— Categoria

— Calibro indicato:

a) per gli asparagi soggetti alle regole di omogeneità, dai diametri minimo e massimo;

b) per gli asparagi non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo, seguito dal diametro massimo o dall'espressione «e più»

— Numero di mazzi o di imballaggi unitari per il condizionamento sotto questa forma

#### E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2378/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 9 novembre 1999**

**che rettifica il regolamento (CE) n. 1282/1999 relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) con il regolamento (CE) n. 1282/1999 della Commissione <sup>(3)</sup> è stata concessa l'indennità compensativa prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1998 ad alcune organizzazioni di produttori per i tonni della specie «tonno bianco» e «listao»; nella versione in lingua spagnola del regolamento, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la menzione della specie «Patudo» è errata e deve essere sostituita da «Atún blanco»; l'errore non è immediatamente evidente per gli operatori economici interessati ed è pertanto opportuno procedere ad una rettifica del regolamento in questione;
- (2) a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 142/98 della Commissione, del 21 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione <sup>(4)</sup>, la domanda di versamento dell'indennità deve essere presentata dall'organizzazione di produttori interessata alle autorità nazionali competenti entro i 45 giorni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento in questione, cioè il 6 agosto

1999; a causa dell'errore non evidente che figura nella versione in lingua spagnola del regolamento (CE) n. 1282/1999 alcuni operatori potrebbero non aver presentato una domanda di versamento dell'indennità; bisogna pertanto che per le OP interessate che non hanno ancora presentato la domanda di versamento dell'indennità il termine di 45 giorni decorra dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Riguarda esclusivamente la versione in lingua spagnola.

*Articolo 2*

Per le organizzazioni di produttori interessate che non hanno ancora presentato la domanda di versamento dell'indennità, il termine di 45 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 142/98 decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 153 del 19.6.1999, pag. 40.

<sup>(4)</sup> GU L 17 del 22.1.1998, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2379/1999 DELLA COMMISSIONE****del 9 novembre 1999****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 <sup>(2)</sup>,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);
- (2) considerando che l'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;

- (3) considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 novembre 1999 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di dicembre 1999 possono essere presentate domande di titoli per 5 036,050 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

**RETTIFICHE****Rettifica del regolamento (CE) n. 2244/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 273 del 23 ottobre 1999)

A pagina 4, articolo 1, paragrafo 1:

la parte di frase «di cui al paragrafo 1» è soppressa.

A pagina 4, articolo 1, paragrafo 2:

*anziché:* «Fino al 15 novembre 1999, sono sospesi il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, ...»,

*leggi:* «Fino al 15 novembre 1999, sono sospesi il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo di cui al paragrafo 1, ...».

---

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2282/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 279 del 29 ottobre 1999)

A pagina 31, articolo 1, paragrafo 1:

la parte di frase «di cui al paragrafo 1» è soppressa.

A pagina 31, articolo 1, paragrafo 2:

*anziché:* «Fino al 15 novembre 1999, sono sospesi il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, ...»,

*leggi:* «Fino al 15 novembre 1999, sono sospesi il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo di cui al paragrafo 1, ...».

---

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2348/1999 della Commissione, del 3 novembre 1999, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 281 del 4 novembre 1999)

A pagina 66, articolo 2, secondo comma:

*anziché:* «Esso si applica dal 3 al 23 novembre 1999»,

*leggi:* «Esso si applica dal 3 al 16 novembre 1999».

---